

**Allegato B)**

alla deliberazione del Consiglio comunale n. 19 di data 17 aprile 2009

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to dott. Rolando Mora



---

**COMUNE DI ARCO**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

---

**REGOLAMENTO COMUNALE  
IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO**

ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e  
dell'art. 6, comma 1, lettera e della L. 26 ottobre 1995, n. 447

Marzo 2009

**Approvato con:**

Deliberazione del Consiglio comunale n. 19 di data 17 aprile 2009

**Entrata in vigore: 3 maggio 2009**

## INDICE

### TITOLO I – DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1 - Campo di applicazione**

**Art. 2 - Classificazione acustica e limiti di rumore**

**Art. 3 - Limiti di rumore per le infrastrutture di trasporto**

**Art. 4 - Adeguamento al *Piano di zonizzazione acustica***

### TITOLO II – ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI

**Art. 5 - Definizioni**

**Art. 6 - Piani aziendali di risanamento acustico**

**Art. 7 - Documentazione di previsione di impatto acustico**

**Art. 8 - Valutazione previsionale del clima acustico**

### TITOLO III - ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

**Art. 9 - Definizioni**

**Art. 10 - Attività rumorose esercitate presso cantieri edili, stradali ed assimilabili**

**Art. 11 - Attività rumorose esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati, manifestazioni all'aperto ed assimilabili**

**TITOLO IV – ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE**

**Art. 12 - Macchine da giardino**

**Art. 13 - Macchine e attrezzature agricole**

**Art. 14 - Allarmi acustici**

**Art. 15 - Pubblicità fonica**

**Art. 16 - Autolavaggi**

**Art. 17 - Impianti di condizionamento**

**Art. 18 - Servizi pubblici essenziali**

**Art. 19 - Altre attività rumorose**

**Art. 20 - Rumori molesti all'aperto**

**Art. 21 - Rumori molesti nelle abitazioni**

**TITOLO V – CONTROLLI E SANZIONI**

**Art. 22 - Attività di controllo**

**Art. 23 - Sanzioni amministrative e provvedimenti per la tutela  
dall'inquinamento acustico**

**TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 24 - Abrogazione di norme precedenti**

## INDICE ALLEGATI

Allegato 1: ex art. 7, comma 1 del Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico

DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Allegato 2: ex art. 7, comma 4 del Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Allegato 3: ex art. 8, comma 1 del Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico

VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO

Allegato 4: ex art. 10, comma 4 del Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico

COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA PRESSO CANTIERI EDILI,  
STRADALI ED ASSIMILABILI

Allegato 5: ex art. 10, comma 4 del Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA  
PRESSO CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Allegato 6: ex art. 11, comma 5 del Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico

COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA PRESSO PUBBLICI ESERCIZI O  
CIRCOLI PRIVATI, MANIFESTAZIONI ALL'APERTO ED ASSIMILABILI

Allegato 7: ex art. 11, comma 5 del Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA  
PRESSO PUBBLICI ESERCIZI O CIRCOLI PRIVATI, MANIFESTAZIONI ALL'APERTO ED  
ASSIMILABILI

## TITOLO I – DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1 - Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*", degli ulteriori decreti di applicazione, nonché in esecuzione del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e s.m.i., "*Norme regolamentari di attuazione del capo XV della Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti*".
2. Il medesimo non si applica al controllo del rumore prodotto all'interno degli ambienti di lavoro ed al rumore originato dalle attività domestiche, così come regolati da specifiche norme di settore o rientranti nel campo di applicazione del primo comma dell'articolo 659 del Codice Penale.
3. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e s.m.i., non sono inoltre soggette al presente regolamento, le attività temporanee a carattere agricolo-forestale non industriale.

### **Art. 2 - Classificazione acustica e limiti di rumore**

1. Il *Piano di zonizzazione acustica* suddivide il territorio comunale in zone acustiche omogenee a ciascuna delle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità, definiti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 e riportati nei successivi commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.
2. Tutte le sorgenti e le attività suscettibili di produrre inquinamento acustico, così come definito all'art. 2 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono tenute al rispetto dei limiti di cui al precedente comma 1 e a quanto previsto dalla normativa vigente di settore.
3. Valore limite di emissione [Leq in dB(A)]: valore massimo di rumore che può essere emesso da una singola sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa (ex art. 2 e Tabella B del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997).

Classi di destinazione d'uso del territorio (zone acustiche omogenee)		Tempi di riferimento	
		diurno (6 <sup>00</sup> -22 <sup>00</sup> )	notturno (22 <sup>00</sup> -6 <sup>00</sup> )
<b>I</b>	aree particolarmente protette	45	35
<b>II</b>	aree prevalentemente residenziali	50	40
<b>III</b>	aree di tipo misto	55	45
<b>IV</b>	aree di intensa attività umana	60	50
<b>V</b>	aree prevalentemente industriali	65	55
<b>VI</b>	aree esclusivamente industriali	65	65

4. Valore limite assoluto di immissione [Leq in dB(A)]: valore massimo di rumore che può essere immesso dall'insieme di tutte le sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. Per le infrastrutture di trasporto i limiti di cui alla tabella seguente, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza; all'esterno di tali fasce le infrastrutture di trasporto concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione (ex art. 3 e Tabella C del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997).

Classi di destinazione d'uso del territorio (zone acustiche omogenee)		Tempi di riferimento	
		diurno (6 <sup>00</sup> -22 <sup>00</sup> )	notturno (22 <sup>00</sup> -6 <sup>00</sup> )
<b>I</b>	aree particolarmente protette	50	40
<b>II</b>	aree prevalentemente residenziali	55	45
<b>III</b>	aree di tipo misto	60	50
<b>IV</b>	aree di intensa attività umana	65	55
<b>V</b>	aree prevalentemente industriali	70	60
<b>VI</b>	aree esclusivamente industriali	70	70

5. Valore limite differenziale di immissione: differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva). Il differenziale di immissione deve essere inferiore ai seguenti valori limite: 5 dB nel periodo diurno e 3 dB nel periodo notturno (ex art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997).

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- a) nelle aree classificate nella classe VI;
- b) se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB Leq(A) durante il periodo diurno e 40 dB Leq(A) durante il periodo notturno e se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse è inferiore a 35 dB Leq(A) durante il periodo diurno e 25 dB Leq(A) durante il periodo notturno.
- c) al rumore prodotto:
  - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
  - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
  - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

6. Valore di attenzione [Leq in dB(A)]: valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente (ex art. 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997).

a) se riferito ad un'ora, coincide con il valore limite di immissione aumentato di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativo ai tempi di riferimento, coincide con il valore limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali.

7. Valore di qualità [Leq in dB(A)]: valori di rumore da conseguire, nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (ex art. 7 e Tabella D del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997).

Classi di destinazione d'uso del territorio (zone acustiche omogenee)		Tempi di riferimento	
		diurno (6 <sup>00</sup> -22 <sup>00</sup> )	notturno (22 <sup>00</sup> -6 <sup>00</sup> )
<b>I</b>	aree particolarmente protette	47	37
<b>II</b>	aree prevalentemente residenziali	52	42
<b>III</b>	aree di tipo misto	57	47
<b>IV</b>	aree di intensa attività umana	62	52
<b>V</b>	aree prevalentemente industriali	67	57
<b>VI</b>	aree esclusivamente industriali	70	70

### Art. 3 - Limiti di rumore per le infrastrutture stradali

1. Le fasce territoriali di pertinenza acustica ed i rispettivi valori limite di inquinamento concernenti le infrastrutture stradali sono definiti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della Legge 26 ottobre 21995, n. 447", in base alla tipologia dell'infrastruttura stradale (ex art. 3 comma 1 e Tabelle 1 e 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142).

2. I limiti di immissione per strade di nuova realizzazione ed assimilabili [Leq in dB(A)] sono i seguenti (ex art. 3 comma 1 e Tabella 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142):

*REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO*

Tipo di strada (ex codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (ex D.M. 5 novembre 2001)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			diurno (6 <sup>00</sup> -22 <sup>00</sup> )	notturno (22 <sup>00</sup> -6 <sup>00</sup> )	diurno (6 <sup>00</sup> -22 <sup>00</sup> )	notturno (22 <sup>00</sup> -6 <sup>00</sup> )
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C 1	250	50	40	65	55
	C 2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati nella Tabella C allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della L. 26 ottobre 1995, n. 447			
F - locale		30				

\* per le scuole vale il solo limite diurno

3. I limiti di immissione per strade esistenti ed assimilabili [Leq in dB(A)] sono i seguenti (ex art. 3 comma 1 e Tabella 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142):

Tipo di strada (ex codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (ex Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			diurno (6 <sup>00</sup> -22 <sup>00</sup> )	notturno (22 <sup>00</sup> -6 <sup>00</sup> )	diurno (6 <sup>00</sup> -22 <sup>00</sup> )	notturno (22 <sup>00</sup> -6 <sup>00</sup> )
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati nella Tabella C allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della L. 26 ottobre 1995, n. 447			
F - locale		30				

\* per le scuole vale il solo limite diurno

4. Le fasce di pertinenza non sono comunque elementi della zonizzazione acustica, ma vanno considerate come "fasce di esenzione" relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale dell'infrastruttura a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che invece dovrà essere rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano la zona medesima.

**Art. 4 - Adeguamento al Piano di zonizzazione acustica**

1. Il superamento di uno dei due valori di attenzione, a) o b) di cui al precedente art. 2, comma 6 del presente regolamento, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui alla lettera b), comporta l'adozione, da parte del Comune, dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. Le attività rumorose permanenti o temporanee di cui ai successivi Titolo II e Titolo III del presente regolamento devono rispettare i limiti di emissione e di immissione previsti dal *Piano di zonizzazione acustica* fino dalla loro attivazione, qualora essa avvenga successivamente all'entrata in vigore del piano stesso.
3. Le attività preesistenti sono tenute ad adeguarsi ai limiti attribuiti alle singole zone dal *Piano di zonizzazione acustica*.

## TITOLO II – ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI

### Art. 5 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definisce attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili; sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento. Sono attività temporanee quelle specificate all'interno del successivo Titolo III del presente regolamento.
2. Si definisce invece attività rumorosa di carattere permanente: qualsiasi attività rumorosa che non ricada nella definizione di cui al precedente comma 1 del presente articolo. Ad esempio:
  - attività industriali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli;
  - attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto, magazzini e depositi all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico-scarico merci e rifornimento con l'impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
  - discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco;
  - attività di supporto ai trasporti,
  - ecc..

### Art. 6 - Piani aziendali di risanamento acustico

1. Le imprese esercenti attività rumorose di carattere permanente che non rispettino i limiti di emissione o di immissione sono tenute a presentare apposito "Piano aziendale di risanamento acustico", entro il termine di sei (6) mesi dall'accertamento da parte dell'A.P.P.A..
2. Il "Piano aziendale di risanamento acustico" di cui al comma precedente deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti; tale termine non può comunque essere superiore ai dodici (12) mesi dalla presentazione del piano stesso.
3. Il Comune, entro novanta (90) giorni dalla presentazione del "Piano aziendale di risanamento acustico", può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. La relazione tecnica di supporto al "Piano

aziendale di risanamento acustico" dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale (Legge 26 ottobre 1995, n. 447).

4. Le imprese che non adempiono a quanto sopra stabilito sono soggette alle sanzioni e ai provvedimenti di cui al successivo art. 23 del presente regolamento.

### **Art. 7 - Documentazione di previsione di impatto acustico**

1. Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale (Legge 26 ottobre 1995, n. 447), con i contenuti di cui all'ALLEGATO 1 del presente regolamento:
- a) i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere relative alla realizzazione, modifica o potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e di seguito riportate:
- opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349;
  - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
  - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.;
  - discoteche;
  - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
  - impianti sportivi e ricreativi;
  - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- b) i richiedenti:
- il rilascio dei titoli edilizi abilitativi relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
  - il rilascio di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
  - il rilascio di qualunque altra licenza o autorizzazione finalizzate all'esercizio di attività produttive.
2. Non sono soggette alla presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico le modificazioni della titolarità dell'attività, modifiche del legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta, né i sub-ingressi in attività esistenti.
3. La documentazione di previsione di impatto acustico, prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora preveda possibili livelli di rumore superiori ai valori di emissione di cui

all'art. 2 e Tabella B del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. In tale caso è necessario il rilascio del nulla-osta da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi e nel rispetto dell'art. 8, comma 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447.

4. Per le attività che non utilizzano apparecchi rumorosi la documentazione di previsione di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare/legale rappresentante, che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge l'attività, con i contenuti di cui all'ALLEGATO 2 del presente regolamento.
5. Nel caso in cui apparecchiature rumorose vengano installate successivamente all'avvio dell'attività, l'interessato dovrà produrre la necessaria documentazione di previsione di impatto acustico prima della messa in esercizio delle apparecchiature stesse.
6. La mancata presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico, quando dovuta, comporterà il rigetto dell'istanza finalizzata all'ottenimento del titolo edilizio abilitativo, o l'inefficacia della relativa denuncia di inizio di attività o atto equivalente.

### **Art. 8 - Valutazione previsionale del clima acustico**

1. È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico, con i contenuti di cui all'ALLEGATO 3 del presente regolamento, delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti elencate dall'art. 8, comma 3 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e di seguito riportate:
  - a) scuole e asili nido;
  - b) ospedali;
  - c) case di cura e di riposo;
  - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
  - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate al precedente art. 7, comma 1 del presente regolamento.
2. La valutazione previsionale di clima acustico deve contenere tutti gli elementi per poter verificare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera e/o al territorio circostante per garantire agli occupanti il rispetto dei limiti di immissione, individuando la natura delle modifiche necessarie ovvero dell'impossibilità pratica di conseguire i limiti suddetti.

### **TITOLO III – ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE**

#### **Art. 9 - Definizioni**

1. Per attività rumorosa temporanea si intende qualsiasi attività rumorosa che corrisponde alla definizione di cui al precedente art. 5, comma 1 del presente regolamento, ovvero quell'attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili, quali ad esempio:
  - cantieri edili, stradali ed assimilabili;
  - spettacoli itineranti;
  - manifestazioni musicali e di intrattenimento;
  - manifestazioni popolari, fieristiche, religiose, politiche, sindacali e dell'associazionismo in genere;
  - altre attività non continuative.
2. Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica.
3. L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

#### **Art. 10 - Attività rumorose esercitate presso cantieri edili, stradali ed assimilabili**

##### **1. Impianti e attrezzature:**

In caso di attivazione di cantieri edili o stradali, le macchine e gli impianti in uso e fissi dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione ed alle direttive U.E..

Dette macchine ed impianti dovranno essere collocati in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.

Gli impianti fissi (quali motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni e simili apparecchiature) dovranno essere opportunamente collocati nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici circostanti; gli schermi potranno essere costituiti da barriere anche provvisorie opportunamente posizionate.

Per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e comunque nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

È fatto obbligo di dare adeguata informazione in merito al calendario dei lavori, con particolare riferimento ai periodi nei quali vengono svolte le attività più rumorose, a chiunque abiti in un raggio congruo (almeno 100 metri dal cantiere) e comunque a case di riposo, case di cura e soggiorno, alberghi, cliniche, ospedali o case di accoglienza tutelate ed istituti scolastici, ubicati nel raggio di 200 metri dal cantiere.

Nel caso di lavori edilizi svolti all'interno di stabili abitativi plurifamiliari, il programma dei lavori dovrà essere portato a conoscenza dell'amministrazione dello stabile o dei condomini.

*Tali informazioni dovranno essere sempre esposte anche nella sede del cantiere, in posizione facilmente consultabile, e nel caso di autorizzazioni in deroga, di cui al successivo comma 4 del presente articolo, dovranno riportare puntualmente la durata, l'articolazione temporale e i corrispondenti limiti acustici caratterizzanti l'attività temporanea concessa in deroga.\**

## 2. Orari:

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili al di sopra dei limiti di zona acustica è consentita:

a) nel contesto del centro storico, così come definito dalle cartografie del piano regolatore generale

Giorni	Orario
dal lunedì al sabato	dalle ore 8.00 alle ore 12.00 dalle ore 13.00 alle ore 19.00
domenica e festivi	divieto assoluto

b) nelle aree esterne al contesto del centro storico, così come definito dalle cartografie del piano regolatore generale

Giorni	Orario
dal lunedì al sabato	dalle ore 8.00 alle ore 12.00 dalle ore 13.00 alle ore 19.00
domenica e festivi	dalle ore 10.00 alle ore 12.00

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato dove sono presenti ricettori, quali appartamenti e/o uffici in uso, è consentito dal lunedì al sabato, domenica e festivi esclusi, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00.

## 3. Limiti:

I limiti massimi assoluti di immissione sonora da non superare sono:

---

\* Periodo introdotto a seguito della seduta della *Commissione per lo statuto ed i regolamenti* di data 24 marzo 2009.

Classi di destinazione d'uso del territorio (zone acustiche omogenee)		Limiti massimi assoluti di immissione [Leq in dB(A)]
<b>I</b>	aree particolarmente protette	65
<b>II</b>	aree prevalentemente residenziali	70
<b>III</b>	aree di tipo misto	70
<b>IV</b>	aree di intensa attività umana	70
<b>V</b>	aree prevalentemente industriali	75
<b>VI</b>	aree esclusivamente industriali	75

Tali limiti si intendono fissati in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività.

Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dB(A) all'interno dei locali dove si eseguono i lavori.

#### 4. Modalità per il rilascio delle autorizzazioni:

Il superamento dei limiti di zona stabiliti dalla classificazione acustica nelle attività di cantieri edili, stradali ed assimilabili, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nel presente articolo, non necessita di autorizzazione specifica, ma solo di una dichiarazione, con i contenuti di cui all'ALLEGATO 4 del presente regolamento, fatta pervenire al Comune (Polizia Municipale) almeno dieci (10) giorni prima dell'inizio dell'attività.

Qualora, per eccezionali e documentabili motivi, il responsabile di cantiere ritenga necessario superare le suddette condizioni, dovrà far pervenire al Comune (Polizia Municipale) specifica richiesta di autorizzazione in deroga, con i contenuti di cui all'ALLEGATO 5 del presente regolamento, almeno venti (20) giorni prima dell'inizio dell'attività.

La Polizia Municipale, sentito il dirigente competente e valutati i motivi della domanda e tenuto conto delle particolari esigenze lavorative, nonché della collocazione fisica e temporale del cantiere, può autorizzare deroghe ai limiti di periodo e all'orario sopra stabiliti, prescrivendo eventualmente il rispetto di specifici valori limite assoluti, la limitazione degli orari e dei giorni di attività, le ulteriori modalità di natura tecnica, organizzativa e procedurale per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo, l'obbligo di informare la popolazione interessata, ecc.

Quando ritenuto opportuno per le particolarità presentate dall'attività, la richiesta può essere sottoposta al parere dell'esecutivo municipale.

Quest'ultimo può prescrivere la presentazione di una relazione asseverata da un tecnico competente in acustica ambientale.

#### 5. Emergenze:

Nel caso di effettive esigenze di sicurezza e/o di viabilità e per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, ecc.), l'attivazione di macchine rumorose per l'esecuzione di lavori in cantieri stradali è concessa automaticamente deroga agli orari ed ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

**Art. 11 - Attività rumorose esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati, manifestazioni all'aperto ed assimilabili**

1. Oggetto:

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive e quant'altro che, per la buona riuscita della manifestazione, necessiti dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di intrattenimento esercitate presso pubblici esercizi, a supporto dell'attività principale autorizzata, o presso circoli privati, qualora nell'arco del mese esse non superino le quattro (4) volte in ambiente esterno e le otto (8) volte in ambiente interno, ai sensi e nel rispetto di quanto disciplinato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 390 di data 25 febbraio 2000 e s.m.i..

Gli impianti di diffusione sonora impiegati devono, comunque, essere opportunamente collocati e schermati, in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore negli ambienti abitativi limitrofi.

2. Localizzazione delle aree:

Le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo non si possono effettuare nelle aree ospedaliere e, se poste in quelle adiacenti ad esse, di norma non potranno essere autorizzate e comunque non dovranno influenzarne i livelli acustici.

Sino a che non saranno individuate delle aree deputate alle manifestazioni in oggetto, esse potranno svolgersi nei luoghi indicati dai richiedenti, purché ritenuti idonei e nel rispetto dei limiti fissati dal presente regolamento.

3. Orari.

Il funzionamento delle sorgenti sonore di cui al presente articolo, al di sopra dei livelli di zona è consentito:

a) nel contesto del centro storico, così come definito dalle cartografie del piano regolatore generale

Mese	Orario interno	Orario esterno
da novembre ad aprile	fino alle 23.30	fino alle 22.00
da maggio ad ottobre	fino alle 24.00	fino alle 24.00

b) nelle aree esterne al contesto del centro storico, così come definito dalle cartografie del piano regolatore generale

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

Mese	Orario interno	Orario esterno
da novembre ad aprile	fino alle 24.00	fino alle 22.30
da maggio ad ottobre	fino alle 24.00	fino alle 24.00

I comizi politici e sindacali, le manifestazioni commemorative pubbliche e quelle a carattere benefico di durata non superiore alle quattro (4) ore e svolte in periodo diurno (non oltre le ore 19.00) sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce.

Tuttavia, se connesse ai comizi si svolgono manifestazioni musicali, queste devono rispettare la disciplina del presente regolamento ed i rispettivi limiti di legge.

Per le aree in cui sono presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

#### 4. Limiti:

I limiti massimi assoluti di immissione sonora da non superare sono:

Classi di destinazione d'uso del territorio (zone acustiche omogenee)		Limiti massimi assoluti di immissione [Leq in dB(A)]
<b>I</b>	aree particolarmente protette	65
<b>II</b>	aree prevalentemente residenziali	70
<b>III</b>	aree di tipo misto	70
<b>IV</b>	aree di intensa attività umana	70
<b>V</b>	aree prevalentemente industriali	75
<b>VI</b>	aree esclusivamente industriali	75

Tali limiti si intendono fissati in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività.

#### 5. Modalità per il rilascio delle autorizzazioni:

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cui al presente articolo che venga esercitato nel rispetto dei limiti ed orari indicati, non necessita di autorizzazione specifica, ma solo di una dichiarazione, con i contenuti di cui all'ALLEGATO 6 del presente regolamento, fatta pervenire al Comune (Servizio Attività Produttive) almeno dieci (10) giorni prima dell'inizio dell'attività.

In tutti gli altri casi, il richiedente dovrà far pervenire al Comune (Servizio Attività Produttive) specifica richiesta di autorizzazione in deroga, con i contenuti di cui all'ALLEGATO 7 del presente regolamento, almeno venti (20) giorni prima dell'inizio dell'attività.

Il Servizio Attività Produttive, sentito il dirigente competente, può autorizzare, in casi del tutto eccezionali, nell'ambito di manifestazioni patrocinate e/o direttamente organizzate dal Comune, l'espletamento di attività rumorose in deroga ai limiti di periodo e agli orari sopra stabiliti.

In queste situazioni il Comune potrà prescrivere il rispetto di specifici valori limite assoluti, la limitazione degli orari e dei giorni di attività, le ulteriori modalità di natura tecnica, organizzativa e procedurale per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo, l'obbligo di informare la popolazione interessata, nonché la presentazione di una relazione asseverata da un tecnico competente in acustica.

## **TITOLO IV – ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE**

### **Art. 12 - Macchine da giardino**

1. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio ed assimilabili, nei centri abitati è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00, mentre nei giorni festivi dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
2. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.
3. Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

### **Art. 13 - Macchine e attrezzature agricole**

1. L'uso di macchinari per la coltivazione ed irrigazione dei campi, per i trattamenti antiparassitari delle culture, per il pompaggio dell'acqua o altri liquidi e per ogni attività è consentito in deroga ai valori limite delle zone in cui avviene, purché sia effettuato dalle ore 6.00 alle 22.00.
2. L'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati, è consentito a distanza superiore a 200 metri dalle abitazioni residenziali, con cadenza di sparo superiore a 5 minuti ed è in ogni caso vietato dalle ore 22.00 e alle ore 8.00.
3. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

### **Art. 14 - Allarmi acustici**

1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme acustico non si applicano i limiti della classificazione acustica, ma la durata di tali emissioni non può superare il periodo di 5 minuti.

2. Nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli, l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque di durata massima di 3 minuti.
3. In tutti i casi il riarmo dei sistemi di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

### **Art. 15 - Autolavaggi**

1. I sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico, che comportano l'impiego di apparecchiature rumorose, (aspiratori automatici, lavajet, ecc.), è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 22.00 e nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge.
2. Lo svolgimento di tali attività, fuori dal periodo sopraindicato, è consentito nei casi in cui la distanza tra l'edificio residenziale più vicino e l'impianto sia inferiore a metri 100 e per le attività automatiche di lavaggio già in essere, purché l'impianto sia chiuso in tunnel di insonorizzazione.

### **Art. 16 - Pubblicità fonica**

1. Nei centri abitati, l'uso di altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario è consentito solo in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, fatto salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa.
2. La pubblicità fonica è comunque vietata all'interno della zona di classe I individuata nel *Piano di zonizzazione acustica* del territorio comunale.
3. Sulle strade extraurbane la pubblicità fonica è regolamentata dal Codice della Strada.

### **Art. 17 - Impianti di condizionamento**

1. L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi, è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori limite di emissione ed immissione.

2. I dispositivi di condizionamento devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme, quali silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

### **Art. 18 - Servizi pubblici essenziali**

1. La pulizia delle strade con mezzi meccanici è consentita nei giorni feriali dalle ore 5.00 alle ore 19.00, mentre le operazioni di raccolta dei rifiuti sono consentite dalle ore 5.00 alle ore 19.00.
2. La pulizia delle strade dalla neve è sempre consentita.
3. È fatta salva la possibilità di deroga per particolari esigenze rilevate dall'Amministrazione.

### **Art. 19 - Altre attività rumorose**

1. In generale, per quanto non previsto dal presente regolamento, lo svolgimento di attività rumorose o l'uso di macchinari o impianti rumorosi, purché nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, è consentito dalle ore 8.00 alle ore 21.00.

### **Art. 20 - Rumori molesti all'aperto**

1. È vietato nelle strade, nelle piazze, nei parchi ed in generale nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, utilizzare strumenti sonori e musicali ad alto volume o disturbare la pubblica quiete con canti, grida, schiamazzi o altre emissioni sonore di particolare intensità.

### **Art. 21 - Rumori molesti nelle abitazioni**

1. L'uso di apparecchi radiotelevisivi o di apparecchi elettrodomestici in genere, nonché quello di strumenti musicali, non deve arrecare disturbo alla quiete dei vicini.
2. L'uso di strumenti musicali è in ogni caso vietato dalle ore 22.00 alle ore 7.00.
3. È vietato nelle abitazioni disturbare la pubblica quiete con canti, grida, schiamazzi ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali.

## **TITOLO V – CONTROLLI E SANZIONI**

### **Art. 22 - Attività di controllo**

1. L'attività di controllo relativa al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza dell'Amministrazione comunale, che si può avvalere del supporto tecnico dell'A.P.P.A..
2. In qualsiasi momento l'Amministrazione comunale, anche a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini, potrà richiedere al competente organo tecnico deputato al controllo di effettuare verifiche sulla rumorosità prodotta dalle attività disciplinate dal presente regolamento.
3. Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico comporteranno l'applicazione delle sanzioni e l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo art. 23 del presente regolamento.

### **Art. 23 - Sanzioni amministrative e provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico**

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste all'art. 10 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dall'art. 60 della Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10.
2. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti o autorizzati in deroga, e la stessa sia stata già diffidata e/o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente regolamento, il Comune, con emissione di specifica ordinanza, provvede a far sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività.
3. Con la stessa ordinanza il Comune può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora causa del disturbo oppure all'intera attività se non è individuabile la specifica sorgente.
4. Il provvedimento di sospensione dell'attività potrà determinare anche la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.

## TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

### Art. 24 - Abrogazione di norme precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento devono ritenersi abrogate le precedenti *"Disposizioni tecnico-amministrative concernenti le comunicazioni e il rilascio delle autorizzazioni in deroga, afferenti gli impianti sonori/acustici per lo svolgimento di attività temporanee quali cantieri, manifestazioni ed attività ricreative in luogo pubblico o aperto al pubblico"* approvate con deliberazione del Giunta comunale n. 155 di data 5 agosto 2003, divenuta esecutiva in data 17 agosto 2003 e s.m.i..
2. Qualora intervengano aggiornamenti e modifiche derivanti da leggi sovraordinate, il presente regolamento si intende automaticamente modificato o aggiornato, fermi restando i contenuti informativi dello stesso.

*REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO*

*REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO*

**ALLEGATI**

## **Allegato 1**

ex art. 7, comma 1 del *Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico*

### **DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO**

A) Contesto territoriale esistente:

- descrizione del territorio nel quale andrà a collocarsi l'opera, con l'individuazione dei recettori potenzialmente più esposti agli effetti sonori dell'opera in oggetto;
- specificazione delle classi acustiche, definite dal *Piano di zonizzazione acustica* comunale, con riferimento all'area o alla porzione di territorio di interesse.

B) Clima acustico esistente *ante operam*:

- indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, determinati analiticamente o attraverso rilevamenti fonometrici, specificando il procedimento di calcolo o di misura.

C) Progetto:

- descrizione dell'attività e del ciclo lavorativo, delle modalità di funzionamento degli impianti, delle caratteristiche costruttive dei fabbricati, delle opere di contenimento delle immissioni sonore già previste in fase progettuale per l'adeguamento ai limiti di legge;
- elenco delle sorgenti sonore con l'indicazione della tipologia, modalità e tempi di funzionamento, ubicazione planimetrica ed altimetrica, livello di potenza sonora emessa in dB(A). Per la caratterizzazione acustica delle sorgenti si può far riferimento a: schede tecniche, rilievi fonometrici su sorgenti analoghe, dati ricavati a calcolo ed opportunamente motivati;
- indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando, se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti, le fasi di esercizio in cui si ha il massimo livello di rumore e/o disturbo;
- valutazione del presumibile volume di traffico indotto dalla nuova opera/attività e della rumorosità provocata dalla movimentazione di prodotti e/o materie prime.

D) Stima previsionale di impatto acustico:

- calcolo dell'impatto acustico, in dB(A), in corrispondenza di specifici recettori (possibilmente quelli oggetto di misura di clima acustico) determinato dalle sorgenti connesse al funzionamento dell'opera oggetto di valutazione e, se significativo, del traffico indotto;
- eventuale considerazione di parametri meteorologici che possono influenzare l'impatto dell'opera, sul territorio di interesse;
- eventuale calcolo dell'impatto acustico su una porzione di territorio o su sezioni di interesse e rappresentazione della stima mediante curve di isolivello del rumore in dB(A);
- osservazioni circa le stime effettuate con riferimento al clima acustico esistente, al soddisfacimento dei valori limite di emissione e immissione, assoluti e differenziali.

E) Elaborati cartografici e grafici:

- mappa del territorio con indicazione dell'ubicazione dell'opera;
- stralcio del *Piano di zonizzazione acustica* relativo alla zona di interesse;
- eventuali disegni costruttivi, se utili alla comprensione della descrizione dell'opera;
- eventuali tavole rappresentanti le curve di isolivello calcolate in pianta e/o in sezione.

## Allegato 2

ex art. 7, comma 4 del Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

resa e sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire e ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e con le modalità di cui all'art. 38 del citato D.P.R.

Al Servizio Edilizia privata  
del COMUNE DI ARCO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_ ,  
residente a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ ,  
in qualità di  Presidente /  Legale Rappresentante /  \_\_\_\_\_  
dell'impresa \_\_\_\_\_  
con sede a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) in  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 P.IVA /  C.F. \_\_\_\_\_ ,

Telefono: \_\_\_\_\_ - Fax +e-mail \_\_\_\_\_

A conoscenza che l'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

### DICHIARA

che nello svolgimento dell'attività di \_\_\_\_\_

ubicata in via/piazza \_\_\_\_\_

non verrà fatto uso di: condizionatori aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività; gruppi frigo installati all'esterno dell'edificio o ancorati alla muratura; estrattori di aria; impianti di diffusione sonora; gruppi elettrogeni; altre apparecchiature rumorose legate all'attività; e che pertanto **l'attività non richiede la presentazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 7 del Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico.**

Arco, \_\_\_\_\_ .

Firma \_\_\_\_\_

N.B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

### **Allegato 3**

ex art. 8, comma 1 del *Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico*

<b>VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO</b>
--

A) Contesto territoriale esistente:

- descrizione del territorio nel quale andrà a collocarsi l'opera;
- individuazione e caratterizzazione delle principali sorgenti sonore già esistenti sul territorio;
- specificazione delle classi acustiche, definite dal *Piano di zonizzazione acustica* comunale, con riferimento all'area o alla porzione di territorio di interesse.

B) Clima acustico esistente *ante operam*:

- indicazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione del nuovo insediamento, determinati analiticamente o attraverso rilevamenti fonometrici, specificando il procedimento di calcolo o di misura.

C) Progetto:

- descrizione sintetica del progetto, degli eventuali impianti, delle caratteristiche costruttive dei fabbricati, delle opere di contenimento delle emissioni sonore già previste in fase progettuale;
- eventuale determinazione dei livelli sonori previsti all'interno degli ambienti abitativi del nuovo insediamento.

D) Stima previsionale di clima acustico:

- calcolo del clima acustico, in dB(A), in corrispondenza di recettori collocati nel nuovo contesto progettuale, determinato dalle sorgenti già esistenti sul territorio e, se significativo, dal traffico indotto dall'opera;
- eventuale considerazione di parametri meteorologici che possono influenzare l'impatto dell'opera, sul territorio di interesse;
- eventuale calcolo del clima acustico su una porzione di territorio o su sezioni di interesse e rappresentazione della stima mediante curve di isolivello del rumore in dB(A);
- osservazioni circa le stime effettuate con riferimento al clima acustico esistente, al soddisfacimento dei valori limite di immissione, assoluti e differenziali.

E) Elaborati cartografici e grafici:

- mappa del territorio con indicazione dell'ubicazione dell'opera;
- stralcio del *Piano di zonizzazione acustica* relativo alla zona di interesse;
- eventuali disegni costruttivi, se utili alla comprensione della descrizione dell'opera;
- eventuali tavole rappresentanti le curve di isolivello calcolate in pianta e/o in sezione.

**Allegato 4**

ex art. 10, comma 4 del *Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico*

**COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA PRESSO CANTIERI  
EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI \***

Alla Polizia Municipale  
del COMUNE DI ARCO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_ ,  
residente a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ ,  
in qualità di  Presidente /  Legale Rappresentante /  \_\_\_\_\_  
dell'impresa \_\_\_\_\_  
con sede a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) in  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 P.IVA /  C.F. \_\_\_\_\_ ,  
Telefono: \_\_\_\_\_ - Fax +e-mail \_\_\_\_\_

**COMUNICA**

l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
da effettuarsi in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,  
nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
e negli orari\*\* \_\_\_\_\_  
ai sensi del *Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico*.

Arco, \_\_\_\_\_ .

Firma \_\_\_\_\_

*REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO*

N.B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

\* Tale comunicazione **deve pervenire** alla Polizia Municipale **almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.**

\*\* L'orario scelto deve rientrare nei seguenti intervalli consentiti dal *Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico*:

c) nel contesto del centro storico, così come definito dalle cartografie del piano regolatore generale

Giorni	Orario
dal lunedì al sabato	dalle ore 8.00 alle ore 12.00 dalle ore 13.00 alle ore 19.00
domenica e festivi	divieto assoluto

d) nelle aree esterne al contesto del centro storico, così come definito dalle cartografie del piano regolatore generale

Giorni	Orario
dal lunedì al sabato	dalle ore 8.00 alle ore 12.00 dalle ore 13.00 alle ore 19.00
domenica e festivi	dalle ore 10.00 alle ore 12.00

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato dove sono presenti ricettori, quali appartamenti e/o uffici in uso, è consentito dal lunedì al sabato, domenica e festivi esclusi, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00.

**Allegato 5**

ex art. 10, comma 4 del *Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico*

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSA  
TEMPORANEA PRESSO CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI\***

Alla Polizia Municipale  
del COMUNE DI ARCO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_ ,  
residente a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ ,  
in qualità di  Presidente /  Legale Rappresentante /  \_\_\_\_\_  
dell'impresa \_\_\_\_\_  
con sede a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) in  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 P.IVA /  C.F. \_\_\_\_\_ ,  
Telefono: \_\_\_\_\_ - Fax +e-mail \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
da effettuarsi in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,  
nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_,  
negli orari \_\_\_\_\_  
e con i seguenti limiti acustici \_\_\_\_\_  
in deroga alle condizioni previste dal *Regolamento comunale in materia di inquinamento  
acustico*, adducendo le seguenti motivazioni:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione che verrà rilasciata in deroga ai limiti acustici vigenti.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Arco, \_\_\_\_\_ .

Firma \_\_\_\_\_

N.B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

\* Tale domanda di autorizzazione in deroga **deve pervenire** alla Polizia Municipale **almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.**

**Allegato 6**

ex art. 11, comma 5 del *Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico*

**COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA PRESSO PUBBLICI  
ESERCIZI O CIRCOLI PRIVATI, MANIFESTAZIONI ALL'APERTO ED ASSIMILABILI\***

Al Servizio Attività Produttive  
del COMUNE DI ARCO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_ ,  
residente a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ ,  
in qualità di  Presidente /  Legale Rappresentante /  \_\_\_\_\_  
del  Comitato /  Associazione /  Ente /  Società  
\_\_\_\_\_  
con sede a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) in  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 P.IVA /  C.F. \_\_\_\_\_ ,  
 ass. che persegue finalità sociali senza carattere imprenditoriale -  Associazione ONLUS  
Telefono: \_\_\_\_\_ - Fax +e-mail \_\_\_\_\_

**COMUNICA**

**l'utilizzo temporaneo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione  
sonora e/o di sorgenti sonore non amplificate** ai sensi del *Regolamento comunale in  
materia di inquinamento acustico*,

senza ballo  con ballo (\*\*)

in occasione dell'evento/manifestazione \_\_\_\_\_  
in località \_\_\_\_\_  
nei giorni \_\_\_\_\_  
con orario\*\*\* \_\_\_\_\_.

Arco, \_\_\_\_\_ . Firma \_\_\_\_\_

N.B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Copia: Polizia Municipale - SEDE

## Carabinieri - ARCO

\* Tale comunicazione **deve pervenire** al Servizio Attività Produttive **almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.**

\*\* L'autorizzazione per concertini musicali con ballo è rilasciata dalla Provincia Autonoma di Trento (il Comune esprime il parere relativamente all'orario di utilizzo degli impianti sonori).

\*\*\* L'orario scelto deve rientrare nei seguenti intervalli consentiti dal *Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico*:

a) nel contesto del centro storico, così come definito dalle cartografie del piano regolatore generale

Mese	Orario interno	Orario esterno
da novembre ad aprile	fino alle 23.30	fino alle 22.00
da maggio ad ottobre	fino alle 24.00	fino alle 24.00

b) nelle aree esterne al contesto del centro storico, così come definito dalle cartografie del piano regolatore generale

Mese	Orario interno	Orario esterno
da novembre ad aprile	fino alle 24.00	fino alle 22.30
da maggio ad ottobre	fino alle 24.00	fino alle 24.00

**Allegato 7**

ex art. 11, comma 5 del *Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico*

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSA  
TEMPORANEA PRESSO PUBBLICI ESERCIZI O CIRCOLI PRIVATI,  
MANIFESTAZIONI ALL'APERTO ED ASSIMILABILI\***

Al Servizio Attività Produttive  
del COMUNE DI ARCO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_ ,  
residente a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ ,  
in qualità di  Presidente /  Legale Rappresentante /  \_\_\_\_\_  
del  Comitato /  Associazione /  Ente /  Società  
\_\_\_\_\_  
con sede a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) in  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 P.IVA /  C.F. \_\_\_\_\_ ,  
 ass. che persegue finalità sociali senza carattere imprenditoriale -  Associazione ONLUS  
Telefono: \_\_\_\_\_ - Fax +e-mail \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
da effettuarsi in \_\_\_\_\_ , via \_\_\_\_\_ , n. \_\_\_\_\_ ,  
nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
e negli orari \_\_\_\_\_  
in deroga alle condizioni previste dal *Regolamento comunale in materia di inquinamento  
acustico*.

*REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO*

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione che verrà rilasciata in deroga ai limiti acustici vigenti.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Arco, \_\_\_\_\_ .

Firma \_\_\_\_\_

N.B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

\* Tale domanda di autorizzazione in deroga **deve pervenire** al Servizio Attività Produttive **almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.**